



Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni

Data: 14.01.2015

In generale

Secondo lo standard dell'OCSE quali informazioni vengono scambiate automaticamente?

Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell'OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.

Come avviene lo scambio automatico di informazioni?

Le banche, determinati strumenti di investimento collettivo e compagnie di assicurazione trasmettono alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine. Queste inoltrano i dati automaticamente una volta all'anno all'autorità fiscale del rispettivo Stato partner.

Cosa succede con i dati scambiati?

I dati dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l'esecuzione della corretta tassazione. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto). La protezione dei dati deve essere garantita.

Quali sono gli effetti del nuovo standard globale sulla competitività della piazza finanziaria svizzera?

Il nuovo standard globale crea condizioni eque tra le piazze finanziarie del mondo. Per la Svizzera significa, da un lato, che in futuro il segreto bancario fiscale non varrà più per i clienti provenienti dall'estero. D'altro lato, la Svizzera sarà meno vulnerabile a livello internazionale. In tal modo cresce la certezza del diritto, mentre i punti di forza della piazza finanziaria come la neutralità, l'elevata stabilità politica ed economica, il franco forte, le prestazioni di elevata qualità e la competenza internazionale vengono valorizzati maggiormente. Nel complesso la competitività dovrebbe risultare rafforzata.

In futuro come sarà sorvegliato il rispetto del nuovo standard globale?

Il Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, del quale fanno parte circa 120 Stati, effettuerà valutazioni dei Paesi per verificare se le giurisdizioni applicano lo

standard in maniera efficace. Indipendentemente da ciò, un Paese può disdire un accordo bilaterale se lo Stato partner non rispetta le prescrizioni.

Introduzione in Svizzera

La Svizzera quando potrebbe introdurre al più presto lo scambio automatico di informazioni?

L'iter legislativo svizzero non consente un'introduzione dello scambio automatico prima del 2017/2018. Nel 2015 il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento per approvazione la base legale per lo scambio automatico di informazioni nonché gli accordi bilaterali negoziati con gli Stati partner. Se il Parlamento e, se del caso, gli aventi diritto di voto dovessero approvare la legge e gli accordi, gli istituti finanziari svizzeri potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all'estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018.

Quali modifiche di legge sono necessarie per introdurre il nuovo standard globale in Svizzera?

Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero avverrà tramite accordi con gli Stati partner, che devono essere approvati dal Parlamento. Nel diritto interno sarà inoltre necessaria una legge di attuazione che è attualmente in fase di elaborazione presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e che sarà presentata al Parlamento unitamente ai primi accordi negoziati.

In che modo è coinvolto il Parlamento?

Diversamente da quanto previsto nella maggior parte degli Stati, il Parlamento svizzero è coinvolto in tutte le singole fasi (Convenzione sull'assistenza amministrativa, Accordo multilaterale, legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, convenzioni o accordi con i singoli Stati).

Qual è la differenza tra il modello di attuazione 1 e il modello di attuazione 2?

Il modello 1 rappresenta la via tradizionale mediante trattato che sembra semplice ma in realtà è più complessa, poiché in caso di modifiche dello standard dell'OCSE occorrerebbe adeguare tutti i trattati. Il modello 2 sembra complicato, ma nell'applicazione risulta più semplice, poiché in caso di modifiche dello standard dell'OCSE sarebbe necessario adeguare soltanto l'Accordo multilaterale e non tutti gli accordi bilaterali con gli Stati partner. I due modelli hanno lo stesso scopo (introduzione dello scambio automatico di informazioni) e possono quindi essere applicati parallelamente.

In che modo la Svizzera utilizzerà i dati dei contribuenti svizzeri con un conto all'estero che otterrà nell'ambito dello scambio reciproco di informazioni?

L'impiego interno di dati provenienti dall'estero è di competenza dei singoli Paesi. Poiché in Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali e comunali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetterà le informazioni finanziarie provenienti dall'estero alle competenti autorità di tassazione affinché il diritto fiscale svizzero venga applicato.

Lo scambio automatico di informazioni varrà in futuro anche a livello nazionale?

No. Lo standard internazionale serve da base per lo scambio transfrontaliero di dati bancari tra le autorità fiscali. La trasparenza al loro interno rimane di competenza degli Stati.

In che misura il progetto grava finanziariamente la Confederazione e i Cantoni?

Attualmente una quantificazione non è possibile. Maggiori informazioni sui contribuenti dovrebbero in teoria determinare entrate supplementari.

Stati partner

Con quali Paesi la Svizzera converrà bilateralmente lo scambio automatico di informazioni?

In primo piano figurano l'UE e i suoi Stati membri nonché gli Stati Uniti. Con altri Paesi scelti occorre esaminare l'eventualità di negoziati sullo scambio automatico di informazioni. In una prima fase bisognerebbe prendere in considerazione Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche e che mettono a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione e che a seguito del loro potenziale di mercato sono considerati importanti e promettenti per l'industria svizzera.

La Svizzera esigerà un miglior accesso al mercato per accordare lo scambio automatico di informazioni con un Paese?

Senza accesso al mercato le operazioni transfrontaliere sono difficili. Dopo l'attuazione dello scambio automatico di informazioni non esisteranno più ragioni fiscali per limitare l'accesso al mercato. Se esistono possibilità per migliorare rispetto ad oggi l'accesso al mercato in un Paese, lo scambio automatico di informazioni con tale Paese potrebbe essere concordato più rapidamente rispetto ad altri Paesi.

Le convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte con l'Austria e il Regno Unito rimarranno in vigore?

Entrambi i Paesi hanno segnalato di voler passare allo scambio automatico di informazioni. In questo caso le convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte decadrebbero. Grazie alle convenzioni con questi due Paesi è stato possibile regolarizzare il passato e chiarire l'accesso al mercato.

Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

Nel quadro dei negoziati per l'estensione dell'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera punta quindi allo scambio automatico di informazioni?

Sì. In considerazione della rapida attuazione a livello internazionale dello scambio automatico di informazioni non ha più alcun senso regolarizzare separatamente il sottosettore degli interessi.

Relazione con gli Stati Uniti

Nello standard sullo scambio automatico di informazioni, gli USA beneficiano di un trattamento preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?

Gli Stati Uniti hanno approvato lo standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni si basa sul modello di legislazione statunitense FATCA, che rimarrà in vigore. Di conseguenza, per un periodo transitorio per gli Stati Uniti sono previste determinate eccezioni. Infatti, gli istituti finanziari statunitensi non devono identificare gli aventi economicamente diritto di società di investimento estere che non hanno concluso con gli Stati Uniti un accordo *foreign financial institution* e che si trovano in un Paese che non ha concluso un Accordo FATCA con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prelevano però un'imposta alla fonte del 30 per cento sull'ammontare lordo di tutti i proventi e ricavi di vendite di titoli statunitensi.

Per quanto tempo gli Stati Uniti potranno applicare una regolamentazione simile?

La pressione della comunità internazionale affinché dopo una fase transitoria tutti i centri finanziari debbano soddisfare pienamente lo standard dell'OCSE continuerà a crescere. Se durante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni risulta che determinate regole vengono utilizzate come scappatoie, il Forum globale ne darà comunicazione. Anche la Svizzera esaminerà con attenzione se altri Paesi, in particolare le piazze finanziarie concorrenti, rispettano lo standard correttamente. In caso contrario, la Svizzera interverrà a questo riguardo in seno al Forum globale.

Scambio spontaneo di informazioni

Qual è la differenza tra lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio automatico di informazioni?

Nel caso dello scambio spontaneo, le informazioni non sono trasmesse automaticamente e non esiste una domanda preliminare. Lo scambio spontaneo avviene quando uno Stato già in possesso di informazioni suppone un possibile interesse di un altro Stato. Questo è ad esempio il caso qualora esistano circostanze che lascino presumere una perdita fiscale in un altro Stato.